



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

Ordinanza N.
Data di registrazione

70
21/06/2024

**OGGETTO: INSTALLAZIONE PALETTI POSTI A PROTEZIONE DEL TRANSITO
VEICOLARE IN VIA BAHAMAS/VIA DELLE FILIPPINE**

AREA POLIZIA MUNICIPALE

Il Capo Area 9 - Comandante della Polizia Municipale

Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 7 D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 6/bis della Legge n. 241/90, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

Vista la segnalazione verbale di alcuni residenti nella quale si evidenzia la necessità della posa in opera di paletti parapetonali, da installare in via Bahamas, incrocio con via delle Filippine al fine di agevolare il transito veicolare e la svolta dei veicoli provenienti dalla suddetta via;

Visto che alcune strade hanno una larghezza limitata e i veicoli in sosta rendono difficoltoso il transito veicolare determinando gravi situazioni di intralcio;

Visto il sopralluogo esperito dal Comandante della Polizia Municipale;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42, 157 e 158 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 inerente le norme sulla disciplina della circolazione stradale, e successive integrazioni nonché l'art. 180 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Atteso che è opportuno, pertanto, installare nel predetto incrocio tra la via Bahamas e la via delle Filippine, paletti a protezione del transito pedonale e veicolare;

ORDINA

Installare in via Bahamas e in via delle Filippine in prossimità dell'incrocio paletti parapetonali a protezione del transito pedonale e veicolare che dovranno essere conformi alla normativa di cui all'art.180 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

INCARICA

L'Ufficio Tecnico di provvedere ad apporre la relativa segnaletica stradale.

INFORMA

La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della segnaletica stradale.

DISPONE

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'ordinanza è punita ai sensi dell'art. 7, del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992;

DEMANDA

Ai soggetti indicati dall'art. 12 del vigente D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

AVVERTE

Ai sensi del combinato disposto di cui al D.P.R. 1199/71, alla l. 1034/71 ed alla l. r. 10/91 si precisa che chiunque vi abbia interesse, ricorrendone i presupposti di legge, potrà proporre avverso il presente provvedimento ricorso straordinario avanti il Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso al T.A.R. Sicilia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

La presente viene trasmessa, per quanto di rispettiva competenza a:

- Ufficio Tecnico Comunale per la posa della relativa segnaletica – Sede
- Commissariato di P.S. - Città
- Comando Stazione Carabinieri - Città

Il Responsabile del Procedimento: Pasqualina Vitello

Il Comandante della Polizia Municipale
Librici Pietro / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)